

MODIFICA ALL'ART. 2 DEL REGOLAMENTO IGIENICO EDILIZIO, APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 29/2001.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamata la propria delibera n. 29 del 23.11.2001 con la quale è stato adottato il Regolamento Edilizio, successivamente pubblicato sul B.U.R. n. 49 del 05.12.2002;

Visto l'art. 2 del Regolamento che disciplina la formazione della Commissione Edilizia, stabilendo quanto segue:

1. *La Commissione Edilizia è l'organo tecnico consultivo comunale nel settore urbanistico ed edilizio.*
2. *La Commissione è composta dal Sindaco o dall'Assessore suo delegato che la presiede, e da 6 componenti, eletti dal Consiglio comunale.*
3. *I componenti elettivi sono scelti dal Consiglio fra i cittadini di maggiore età, ammessi all'esercizio dei diritti politici, che:
abbiano competenza, provata dal possesso di adeguato titolo di studio, e dimostrabile esperienza nelle materie attinenti all'architettura, all'urbanistica, all'attività edilizia, all'ambiente, allo studio ed alla gestione dei suoli; almeno due siano in possesso di diploma di laurea
abbiano riconosciuta conoscenza del territorio comunale derivante da precedenti esperienze;
E' ammessa la scelta di componenti elettivi nell'ambito di elenchi proposti da Ordini e Collegi professionali nonché da Enti o Associazioni rappresentativi di categorie che esercitano attività attinenti alle materie di cui al comma 3, o che abbiano specifiche conoscenze in materia giuridica e nel campo della geologia.*
4. *Non possono far parte della Commissione contemporaneamente i fratelli, gli ascendenti, i discendenti, gli affini di primo grado, l'adottante e l'adottato; parimenti non possono far parte della Commissione i Consiglieri Comunali, e i soggetti che per legge, in rappresentanza d'altre Amministrazioni, Organi o Istituti, devono esprimere pareri obbligatori sulle stesse pratiche sottoposte alla Commissione.*
5. *La Commissione resta in carica fino al rinnovo del Consiglio comunale che l'ha eletta: pertanto, al momento dell'insediamento del nuovo Consiglio comunale, la Commissione conserva le sue competenze e le sue facoltà per non più di quarantacinque giorni ed entro tale periodo deve essere ricostituita.*
6. *I componenti della Commissione possono rassegnare le proprie dimissioni in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta al Presidente: in tal caso, restano in carica fino a che il Consiglio comunale non li abbia sostituiti, comunque non oltre il termine di cui al successivo 9° comma.*
7. *I componenti della Commissione decadono:*
 - a) *per incompatibilità, ove siano accertate situazioni contemplate al precedente comma 4;*
 - b) *per assenza ingiustificata a tre sedute consecutive.*
8. *La decadenza è dichiarata dal Consiglio comunale.*
9. *I componenti della Commissione decaduti o dimissionari devono essere sostituiti entro quarantacinque giorni dalla data di esecutività della deliberazione che dichiara la decadenza o da quella del ricevimento della lettera di dimissioni.*
10. *Le riunioni della Commissione sono valide se interviene la metà più uno dei componenti; la Commissione esprime i propri pareri a maggioranza, e, in caso di parità, prevale quello del Presidente.*

Udita la relazione del Sindaco il quale riferisce che:

Le amministrazioni comunali hanno ricevuto, attraverso le Prefetture, una circolare del Ministero dell'Interno con la quale si ricorda che, dopo l'entrata in vigore del nuovo Testo Unico degli Enti Locali, la presenza di organi politici nella Commissione edilizia viola il principio di separazione delle funzioni ed è illegittima.

Le medesime amministrazioni comunali hanno quindi richiesto alla Regione Piemonte criteri di comportamento, atteso che la maggior parte dei Regolamenti edilizi comunali sono stati predisposti utilizzando il Regolamento edilizio "tipo" predisposto dalla Regione, che prevede la presenza nella commissione edilizia di un organo politico: il sindaco o un assessore da lui delegato.

La Regione Piemonte, dal canto suo, ha osservato che la materia è disciplinata dalla legge regionale 8 luglio 1999, n. 19, la quale all'articolo 4, offre criteri molto flessibili per la composizione della Commissione edilizia e non richiede mai la presenza dei politici in commissione.

Il Regolamento "Tipo" proposto con la DCR 548-9691 del 29 luglio 1999, ed utilizzato dalla maggior parte dei comuni, effettivamente, all'articolo 2, comma 2, stabilisce che "la commissione è composta dal Sindaco o dall'Assessore suo delegato, che la presiede..." ed è quindi in contrasto con il principio di separazione enunciato nella legislazione vigente.

Tuttavia il testo proposto all'art. 2, comma 2, non è tassativo: nelle istruzioni fornite per la compilazione dell'articolo si prevede che il comune possa, "*.... in conformità al testo tipo, stabilire altre modalità per l'individuazione del Presidente della Commissione, non prevedere membri di diritto, o prevederne altri rispetto a quelli indicati.*"

E' quindi facoltà dei consigli comunali modificare le disposizioni del regolamento edilizio escludendo dalla commissione la presenza di organi politici ed individuare il Presidente della stessa nel modo più opportuno e consono alle esigenze locali.

La modifica rientra tra quelle conformi al tipo, ed entrerà in vigore dopo la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione della delibera del Consiglio Comunale che l'avrà approvata (legge regionale 8 luglio 1999, n. 19, articolo 3, comma 4).

Ritenuto pertanto che sia opportuno adeguare l'art. 2 del Regolamento Edilizio alle osservazioni formulate dal Ministero degli Interni e quindi prevedere che la Commissione edilizia sia composta esclusivamente da 7 membri elettivi esterni all'amministrazione comunale;

Dopo ampia discussione;

Acquisito il parere di regolarità tecnica, espresso dal responsabile del servizio tecnico, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267;

Con voti unanimi favorevoli espressi palesemente;

Delibera

1) di modificare l'art. 2 "Formazione della Commissione Edilizia" del Regolamento Edilizio comunale, sostituendolo come segue:

ART. 2 – FORMAZIONE DELLA COMMISSIONE EDILIZIA

1. *La Commissione Edilizia è l'organo tecnico consultivo comunale nel settore urbanistico ed edilizio.*
2. *La Commissione è formata da 7 componenti eletti dal consiglio comunale. Uno dei componenti viene indicato dalla minoranza e viene eletto con votazione separata, cui non partecipa il gruppo di maggioranza. Nella medesima seduta il consiglio comunale elegge il presidente della commissione.*
3. *I componenti sono scelti dal consiglio fra i cittadini di maggiore età, ammessi all'esercizio dei*

diritti politici, che:

abbiano competenza, provata dal possesso di adeguato titolo di studio, e dimostrabile esperienza nelle materie attinenti all'architettura, all'urbanistica, all'attività edilizia, all'ambiente, allo studio ed alla gestione dei suoli; almeno due siano in possesso di diploma di laurea

abbiano riconosciuta conoscenza del territorio comunale derivante da precedenti esperienze;

E' ammessa la scelta di componenti nell'ambito di elenchi proposti da Ordini e Collegi professionali nonché da Enti o Associazioni rappresentativi di categorie che esercitano attività attinenti alle materie di cui al comma 3, o che abbiano specifiche conoscenze in materia giuridica e nel campo della geologia.

- 4. Non possono far parte della Commissione contemporaneamente i fratelli, gli ascendenti, i discendenti, gli affini di primo grado, l'adottante e l'adottato; parimenti non possono far parte della Commissione i Consiglieri Comunali, e i soggetti che per legge, in rappresentanza d'altre Amministrazioni, Organi o Istituti, devono esprimere pareri obbligatori sulle stesse pratiche sottoposte alla Commissione.*
- 5. La Commissione resta in carica fino al rinnovo del Consiglio comunale che l'ha eletta: pertanto, al momento dell'insediamento del nuovo Consiglio comunale, la Commissione conserva le sue competenze e le sue facoltà per non più di quarantacinque giorni ed entro tale periodo deve essere ricostituita.*
- 6. I componenti della Commissione possono rassegnare le proprie dimissioni in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta al Presidente: in tal caso, restano in carica fino a che il Consiglio comunale non li abbia sostituiti, comunque non oltre il termine di cui al successivo 9° comma.*
- 7. I componenti della Commissione decadono:
per incompatibilità, ove siano accertate situazioni contemplate al precedente comma 4;
per assenza ingiustificata a tre sedute consecutive.*
- 8. La decadenza è dichiarata dal consiglio comunale.*
- 9. I componenti della Commissione decaduti o dimissionari devono essere sostituiti entro quarantacinque giorni dalla data di esecutività della deliberazione che dichiara la decadenza o da quella del ricevimento della lettera di dimissioni.*
- 10. Le riunioni della Commissione sono valide se intervengono almeno 4 componenti.*

2) di dare atto che il nuovo testo, con le modifiche ed integrazioni soprariportate, risulta conforme al regolamento tipo formato dalla Regione Piemonte;

3) di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul B.U.R. e la sua trasmissione alla Regione Piemonte per i provvedimenti di competenza, ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L.R. 08.07.1999, n. 19.